

Webinar **ASMEL** per enti locali

Strumenti di bilancio: come affrontare l'emergenza

Le leve contabili e gestionali per migliorare gli equilibri di bilancio

Presentazione:

L'emergenza sanitaria in corso sta mettendo a dura prova gli equilibri finanziari di bilancio, di competenza, di cassa, sui residui. L'esercizio 2020 sarà un anno particolare, da affrontare in modo diverso, responsabilizzando gli amministratori e i capi settore.

Nel corso del webinar saranno analizzati dapprima i punti di criticità del bilancio 2020-2021-2022 e poi individuate possibili soluzioni contabili e gestionali, prendendo spunto anche dalle possibilità offerte dalla recedente normativa (Legge di bilancio e decreti collegati; DL Cura Italia).

Programma:

- Equilibri di competenza, di cassa, sui residui 2020: situazione contabile alla data e proiezione al 31 dicembre 2020. Effetti sulle annualità 2021 e 2022
- Incidenza degli accantonamenti a Fondo crediti dubbia esigibilità; Fondo rischi, Fondo oneri futuri, possibili interventi
- Manovra tributaria e tariffaria
- Il supporto dell'avanzo di amministrazione
- Ristrutturazione del debito
- Fondi statali
- Utilizzo di entrate in deroga
- Interventi sulla spesa
- Uno sguardo sul Dup

Relatore: Maurizio Delfino, esperto di finanza locale, Delfino & Partners spa
(www.gruppodelfino.it)

Data: lunedì 18 maggio ore 10

ULTIMI ARGOMENTI FINANZA LOCALE

- Conversione in Legge 27/2020 del DL 18/2020 (Cura Italia)
- DM Fondi statali
- Circolare RGS MEF 5/2020 (Corte Conti Riunite 20/2019)
- DPCM 17.03.2020 capacità assunzionale
- Circolare 1300 Rinegoziazione mutui
- Pubblicazione ricognizione partecipate
- Verifica equilibri finanziari di bilancio
- Precisazioni Arconet
- Rendiconto 2019 finanziario ed economico patrimoniale
- Applicazione DM 01.08.2019
- DL Rilancio

Art. 153. Servizio economico-finanziario

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

Art. 162. Principi del bilancio

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e			Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾ <i>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti</i> ⁽⁴⁾		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾					
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			TITOLO 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			TITOLO 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾		
Totale entrate finali	-	-	Totale spese finali	-	-
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			TITOLO 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾ (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
Totale entrate dell'esercizio	-	-	Totale spese dell'esercizio	-	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	-	-	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	-	-
DISAVANZO DI COMPETENZA <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾</i>	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	-	-
TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00	TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
⁽¹⁾ Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)		
⁽²⁾ Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.			b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾		
⁽³⁾ Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.			c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾		
⁽⁴⁾ Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)		
⁽⁵⁾ Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)			e) Equilibrio di bilancio (+)/(-)		
⁽⁶⁾ Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio			f) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾		
⁽⁷⁾ Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018			g) Equilibrio complessivo (f-d-e)		
⁽⁸⁾ Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.			⁽⁹⁾ Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".		
			⁽¹⁰⁾ Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.		

Ultima BOZZA DL RILANCIO

Norme per gli enti locali

Relazione a cura di Maurizio Delfino

ATTENZIONE: La numerazione degli articoli può cambiare, visto che il provvedimento ad oggi (18.05.2020) non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Art.113 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese e tenendo conto dei contributi assegnati a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate, e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma si provvede ai sensi

dell'articolo XXX

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per

l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo di cui al comma 2. Al fine di assicurare, in ogni caso, una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull'andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.

Infine, al comma 3, si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane.

Art.115 - Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città

metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.”

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata ad anticipare l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l'anno 2020.

Art.116 - Servizi delle pubbliche amministrazioni

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: “Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari).

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle

stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce due modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La lettera a) sostituisce integralmente l'articolo 48.

Al comma 1 del novellato articolo 48 si prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per

persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, che sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell'emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L'individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Il comma 2 specifica che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio e già destinato allo scopo, e senza quindi affrontare ulteriori oneri, suddiviso in tre distinte quote. Una quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento. Una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all'atto della ripresa della normale attività. Una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incompressibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori.

Il terzo comma specifica che è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

La lettera b) dispone che all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto scolastico" siano soppresse.

Art.117 - Rinvio termini bilancio consolidato

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a differire dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art.121 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle predette province. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi ripartire entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

Relazione illustrativa

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da assegnare sulla base della popolazione ai comuni ricadenti nei territori delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n.23. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID- 19.

Art.122 - Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a facultizzare gli enti locali ad effettuare nel corso dell'anno 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione

Art.123 - Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

- a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;
- b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;
- c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre.

Relazione illustrativa

La norma proroga, per l'anno 2020, taluni dei termini indicati dall'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

La disposizione vigente prevede, a regime, che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15 giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'interno, nel caso di mancato

rispetto del termine di inizio dell'esecuzione o di parziale utilizzo dello stesso e possa essere destinato, con lo stesso decreto, ad altri comuni che a loro volta sono tenuti ad iniziare l'esecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L'intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati per le finalità dell'articolo 14-ter.

Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per l'anno 2020, il differimento dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio), di quelli relativi all'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto) ed infine di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l'avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre).

Art.124 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.

2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle

Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo XX.

4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 125 e 126 2 e 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo XX.

Relazione illustrativa

La proposta normativa istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il comma 1 prevede l'istituzione del Fondo, articolato in due Sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l'altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nell'ambito della prima Sezione le risorse sono ripartite in due quote, una destinata alle regioni e province autonome, l'altra agli enti locali.

È stata inoltre prevista la possibilità di rimodulare i finanziamenti tra le due Sezioni, in base alle richieste di utilizzo delle risorse, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento.

Il comma 2 prevede che la gestione delle due Sezioni del Fondo sia affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto. La convenzione definisce i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Stabilisce inoltre i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte della Cassa depositi e prestiti. Le risorse assegnate alle due Sezioni del Fondo sono trasferite su due distinti conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze e gestiti dalla Cassa depositi e prestiti.

Il comma 3 prevede che per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l'anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.

Il comma 4 prevede infine che per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) è autorizzata per l'anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.

Art.125 - Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 124, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 124 comma 1 proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza

del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 124, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Relazione illustrativa

La disposizione consente di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

La norma regola le modalità di funzionamento della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. In particolare:

- il comma 1 individua sotto il profilo oggettivo le tipologie di debiti per le quali è possibile il ricorso alle anticipazioni di liquidità: si tratta dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali; in presenza di debiti fuori bilancio l'anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento formale. La richiesta di anticipazione è prevista sia presentata nel periodo tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, subordinatamente all'adozione di un'apposita delibera della Giunta dell'ente;
- il comma 2 individua le caratteristiche delle anticipazioni, destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio, escludendo che si configuri una disponibilità di risorse aggiuntive per l'ente che vi ricorre; pertanto le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad adeguare gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infine, il comma 2, prevede che il fondo anticipazione di liquidità disciplinato dal richiamato paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, possa essere utilizzato anche dagli enti in disavanzo. Tale disposizione costituisce una deroga alla disciplina dell'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all'articolo 1, comma 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevista in analoghe fattispecie.
- il comma 3 regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, cui vanno allegati una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) e un'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il comma 4 regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità, il cui importo per ogni ente è determinato proporzionalmente alle richieste presentate nell'ambito delle risorse disponibili per singola quota (una assegnata alle regioni e province autonome, l'altra agli enti locali), con possibilità di utilizzare le risorse rimaste inutilizzate nell'ambito di quelle assegnate a una quota, qualora se ne manifesti l'esigenza nell'altra;
- il comma 5 regola le modalità e i tempi di restituzione dell'anticipazione, con un piano di ammortamento che decorre dal 2022 e rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun

anno, per un massimo di 30 anni e un tasso d'interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione;

- il comma 6 individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti: per comuni, province e città metropolitane il recupero verrebbe effettuato dall'Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell'ente inadempiente; per le regioni e province autonome, invece, il recupero opererebbe direttamente a valere delle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati agli enti;

- i commi 7 e 8 regolano tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni; gli enti sono tenuti a estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l'anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione; la verifica del pagamento è affidata alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede attraverso le funzionalità della PCC. È previsto inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l'eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell'anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 7 e 8 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare;

- tenuto conto che per la stessa tipologia di debiti, come individuati al comma 1, con la legge di bilancio 2020 era stata prevista la possibilità per gli enti territoriali di fare ricorso ad anticipazioni di liquidità, finanziate da banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e istituzioni finanziarie dell'Unione europea, da restituire entro la fine dell'esercizio, il comma 9 prevede che i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome possono utilizzare le anticipazioni di cui al comma 1 anche per estinguere l'importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall'articolo 1, comma 556 legge di bilancio 27 dicembre n. 160, che ha aggiunto i commi da 7-bis a 7-novies all'art. 4 del decreto legislativo 231/2002.

Art.148 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Relazione illustrativa

L'intervento normativo uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.

Infatti, il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l'IMU il comma 779 dell'art. 1

della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

Art.184 - Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 155 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 209 203 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede
XXXX

Relazione illustrativa

La disposizione prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

Art.187 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1 come risultanti dall'ultimo bilancio o se non approvato dall'ultimo consuntivo annuale, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»

4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

Art.187-bis - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma

1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante XXX

Relazione illustrativa

Con la norma in commento, al comma 1 si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.

Il comma 2 prevede che a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972.

Il comma 3 esonera gli esercenti le attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991 dall'obbligo di richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all'art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il successivo comma 4 stabilisce che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001. Quest'ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Il comma 5 istituisce un fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero in commento nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro il termine previsto al

comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 281 del 1997 – vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo è comunque adottato.

Art.203 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 252 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziata per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16- bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2- bis, dell'articolo 27, del

decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e successive modificazioni.

6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 erogano alle stesse imprese, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi nonché per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 30 giugno 2021 di quelle relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la facoltà di impiegare detti mezzi qualora disponibili entro il medesimo termine del 30 giugno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5%, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma...., quantificati in euro 500 milioni per l'anno 2020 si provvede XXX

Relazione illustrativa

La proposta emendativa prevede interventi per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico.

Il comma 1 prevede, pertanto, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 252 del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo l'adozione di apposito decreto.

Il comma 3 prevede di conseguenza che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Al comma 4 si prevede, al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria in atto che ha determinato una forte riduzione dei relativi introiti da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, l'erogazione alla Regioni in unica soluzione, entro la data del 30 giugno 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in deroga alle tempistiche di erogazione previste dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L'articolo 27, comma 4, del citato decreto-legge n. 50/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni, con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. L'articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando il citato articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017, ha infatti precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018. Per l'anno 2019, ad esempio, il decreto n. 82 del 5 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto che al pagamento delle quote assegnate ad ogni singola Regione si provvedesse mediante ordini di pagamento da effettuarsi con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo.

Il comma 5, per ridurre i tempi procedurali di erogazione del residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevede che la ripartizione delle risorse stanziato sul fondo medesimo, sia effettuata applicando le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato

sulla Gazzetta 26 giugno 2013, n.148 come successivamente modificato ed integrato, fermo restando quanto disposto al comma 2 bis dello stesso articolo 27 come modificato dall'articolo 47 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124.

Il comma 6 prevede che le stesse imprese di trasporto, che, malgrado la rilevante riduzione del servizio disposta a seguito delle misure di contenimento, continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l'altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020.

Con il comma 7 sono introdotte misure che, tenendo conto delle criticità derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, consentono di garantire una più tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti, sospendendo temporaneamente alcune disposizioni vigenti. In primo luogo le attuali difficoltà finanziarie delle regioni, degli enti locali e delle imprese esercenti i servizi che perdureranno anche nella fase successiva a quella emergenziale non consentono di dare attuazione alla previsione di un cofinanziamento a loro carico nel rinnovo del parco autobus. Per evitare, quindi, il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l'obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle Regioni e dell'ANCI. Per analoghe ragioni appare molto complesso attuare nel breve periodo il rinnovo del parco rotabile con modalità di alimentazione alternativa, che presuppongono rilevanti interventi di carattere infrastrutturale sul territorio. Di conseguenza, si propone di sospendere le disposizioni sulle modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 30 giugno 2021, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile più efficace nelle circostanze attuali. Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l'acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing.

Il comma 8 si propone di destinare fino al 30 giugno 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziare per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Al contempo, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuova uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1.

Art.112 - Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020

Relazione illustrativa

La disposizione prevede, per l'anno 2020, un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 150 milioni di euro per l'anno 2020.

Art.224 - Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede, previa intesa in Conferenza unificata, con decreto del Ministro dell'istruzione, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Relazione illustrativa

La norma prevede, anche in considerazione dello stato di emergenza l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà ripartito, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in conferenza unificata. Considerata la ristrettezza dei tempi, potrà prescindersi dall'intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

I soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni al comma 3. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell'istruzione.

Art.209-quinquies - Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei Comuni

1. Al fine favorire il rilancio degli investimenti dei Comuni a favore dello sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione viaria, dell'efficientamento energetico, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere utilizzate, anche mediante attualizzazione, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. A tal fine, i beneficiari delle risorse di cui al comma 1, individuate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima quindicennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata a permettere di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Art.222 - Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

c-bis) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l'inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al presente articolo potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.

4. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle Istituzioni scolastiche alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni scolastiche che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste dal presente articolo. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli

studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020, a valere sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle scuole paritarie.

8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

9. Nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio di cui al comma 13, il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

Relazione illustrativa

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza.

Dopo il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, sarà necessario adeguare l'avvio dell'anno scolastico a necessarie esigenze di distanziamento tra gli studenti, alla dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, all'adeguamento degli spazi fisici ed al sostenimento di modalità didattiche innovative. Sono inclusi lavori e forniture per l'adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, le risorse possono essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all'acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Solo attraverso l'insieme coordinato di tali interventi sarà possibile garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021. Ogni iniziativa, inoltre, dovrà essere ancora più rafforzata nei confronti delle situazioni di svantaggio per supportare il processo di inclusione ed evitare l'aggravarsi di fenomeni di dispersione scolastica.

Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l'anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.

Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l'inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Il comma 3, considerando che gli interventi, con particolare riferimento a quelli di cui alla citata lettera f), possono avere ad oggetto anche la realizzazione di lavori, per quanto di limitato impatto, supporta le scuole nel procedimento degli affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, prevedendo che possano utilizzare parte delle risorse assegnate sul fondo per il funzionamento, purché vengano rispettate le tempistiche stabilite dal comma 5 che prevedono la realizzazione, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

L'assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 4, a tutte le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle presenti nella regione Sicilia, avviene entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell'istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali.

L'assegnazione delle risorse avviene per esigenze di carattere immediato delle istituzioni scolastiche che pertanto, pur potendo articolare la spesa in relazione alle specifiche esigenze, in ragione dell'avvio dell'anno scolastico, avranno tempi di realizzazione molto ristretti. Il comma 5 prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, devono essere

completate le procedure di affidamento. Per riassegnare le risorse non impegnate il Ministero, sulla base di apposito monitoraggio, dispone un piano di redistribuzione delle risorse e la riassegnazione in base alle residue esigenze. Tali risorse dovranno, comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

I commi 6 e 7 prevedono, inoltre, lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell'ambito delle attività in presenza connesse all'espletamento dell'esame di stato per l'anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia secondo le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 5543 del 22/02/2020 nonché di poter acquistare dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli studenti e del personale scolastico coinvolto. A tal fine il Ministero provvede ad assegnare alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria appositamente stanziata sulla base del numero di studenti, del numero di unità di personale scolastico mediamente coinvolti, ivi inclusi i componenti delle commissioni, nonché il numero di plessi in ciascuna delle istituzioni scolastiche interessate dallo svolgimento degli esami di Stato.

Come già previsto per altre misure di carattere emergenziale in favore del sistema scolastico e, in particolare, per le piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 8 prevede che le scuole svolgono le procedure di affidamento di cui al presente articolo mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, dato il limitato impatto degli interventi di gran lunga inferiore alla soglia comunitaria, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La presenza di circa 8.300 scuole comporta che, mediamente, ad ognuna di esse sarà assegnata la somma di 40.000 euro per realizzare tutti i diversi interventi di cui al comma 2.

I commi 9 e 10 contengono delle previsioni che consentono di garantire che le somme relative agli esami di stato vengano immediatamente assegnate da parte del ministero nei limiti delle risorse iscritte in bilancio e che le altre somme di cui al comma 1 possano essere immediatamente assegnate per consentire, nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio, di programmare la spesa e avviare le procedure amministrativo contabili.

Ai sensi del comma 11, l'utilizzo congruo delle risorse ed il rispetto dei termini descritti, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche anche sulla base di specifiche indicazioni ed indirizzi ministeriali. Lo stesso Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 12.

Art.223 - Edilizia scolastica

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino

invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.”.

2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020.

3. All'articolo 1, comma 717, secondo capoverso, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “vincolate” è aggiunta la seguente “prioritariamente”;

b) dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le seguenti “e al completamento”.

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 6 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del periodo precedente, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

Relazione illustrativa

La proposta normativa intende semplificare al comma 1 le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario.

Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese.

Il comma 3, invece, semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento.

Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall'INAIL e che non erano oggetto di finanziamento.

In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da consentire all'ente locale di partecipare alla realizzazione dell'intervento, utilizzando le risorse derivanti dall'alienazione dell'area, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l'utilizzo alle sole spese di progettazione.

Il comma 4 prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 introducono una semplificazione procedurale per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

In particolare, considerando che i riparti e le assegnazioni delle risorse in materia di edilizia scolastica sono spesso subordinati all'acquisizione di concerti e/o pareri di altre pubbliche amministrazioni, con il comma 5 si introduce un termine di 10 giorni per la relativa risposta e si prevede che nel caso di infruttuoso decorso del predetto termine, viene indetta dal Ministero dell'istruzione una conferenza di servizi per semplificare l'iter di adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel comma 6 è indicata la modalità di svolgimento della conferenza, i tempi di convocazione e di conclusione del procedimento ridotti e in deroga a quelli previsti per tale strumento dalla legge n. 241 del 1990.

L'obiettivo della proposta è quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione forzata delle attività didattiche, di accelerare al massimo l'assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l'avvio dei cantieri approfittando proprio della chiusura delle scuole. Attualmente, infatti, l'iter di adozione degli atti e dei decreti per l'assegnazione delle risorse richiede tempi anche molto lunghi di 2 o 3 mesi, per garantire l'acquisizione di concerti e di pareri da parte di altre Amministrazioni centrali.

Art.233 - Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 (fondo per il Sud)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente comma:

“65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di Euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di Euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”.

Relazione illustrativa

La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, è incrementata di Euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di Euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza Covid-19.

Art.164 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Relazione illustrativa

Tenuto conto degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 prevede, nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18/2020, la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l'agente della riscossione non ha

notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i "soggetti pubblici" di cui all'art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973 procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

Questioni di BILANCIO in applicazione DL 18/2020 Cura Italia

Art. 95 Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Commento Ufficio Studi Senato

L'articolo 95 consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, di non procedere fino al 31 maggio 2020 al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

In particolare il comma 1 prevede che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Il comma 2 dispone che i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art. 107 Differimento di termini amministrativo-contabili

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o

organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020. (228)

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;

b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;

c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;

d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.

Commento Ufficio Studi Senato

L'articolo 107 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di tali enti.

In particolare, il comma 1, modificato al Senato, reca la proroga al 30 giugno 2020 del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali, ordinariamente fissato al 30 aprile. Per le regioni e le province autonome i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta e del Consiglio sono rinviati, rispettivamente, al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020.

Il comma 2, modificato al Senato, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 3 dispone il differimento al 31 maggio 2020 dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario. Sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 dei suddetti enti ed il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale, ora fissati, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 luglio 2020.

Il comma 4 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva. Il comma 5 consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020.

Il comma 6 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno.

I commi da 7 a 9 recano il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.

Il comma 10, come riformulato al Senato, stabilisce la sospensione fino al 31 agosto 2020 di alcuni termini relativi alle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali sia nelle ipotesi ordinarie, indicate dall'articolo 141 del TUEL, sia nei casi di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, indicate dall'articolo 143. Per il periodo successivo, fino al 31 dicembre 2020, il comma dispone inoltre un ampliamento dei medesimi termini, rispetto a quanto ordinariamente previsto dal TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

Differimento termini adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio enti pubblici ed enti locali (comma 1)

Il comma 1 reca il differimento del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile:

- a) al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici diversi dalle società - per le quali si applicano le norme civilistiche – che sono destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (recante le norme di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche non territoriali).

È altresì prorogato il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio 2019 degli enti o organismi pubblici vigilati da tali enti, che sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, dal 30 giugno al 30 settembre 2020.

Tali termini, si rammenta, sono ordinariamente previsti dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 91/2011, il quale fissa al 30 aprile dell'anno successivo il termine per l'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche (salvo il termine previsto per il rendiconto generale dello

Stato, fissato entro il mese di giugno, ai sensi dell'articolo 35 della legge di contabilità e finanza pubblica) ed al 30 giugno il termine entro il quale l'Amministrazione vigilante competente provvede ad approvare il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti da essa vigilati;

- b) al 30 giugno 2020 per gli enti locali e i loro organismi strumentali (in luogo del 31 maggio 2020 previsto nel testo iniziale del decreto-legge). La proroga riguarda tutti gli enti destinatari delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vale a dire, Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e unioni di comuni, e i loro enti e organismi strumentali.

Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si dispone, a seguito delle modifiche approvate al Senato, il rinvio al 30 giugno 2020 (in luogo del 31 maggio 2020 previsto nel testo iniziale del decreto-legge) del termine per l'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta e al 30 settembre 2020 quello per l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 118/2011 (recante l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), i termini di approvazione dei rendiconti per gli enti locali sono ordinariamente fissati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Per le regioni è previsto che esse approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Come specificato nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale misura di proroga si rende necessaria in relazione agli inevitabili rallentamenti che si stanno registrando nelle attività dei suddetti enti - in particolare di quelle che non riguardano l'erogazione di servizi essenziali, tra le quali rientrano pure le attività amministrativo-contabili necessarie a consentire la chiusura dei conti dell'esercizio 2019 e la predisposizione dei rendiconti annuali - i quali, al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dal Governo e dalle Regioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, stanno adottando misure eccezionali volte ad estendere lo smart working, a favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie per decongestionare la presenza negli uffici e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei loro familiari.

Differimento del termine per deliberazione del bilancio di previsione enti locali (comma 2)

Per la medesima finalità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti locale, il comma 2, come modificato al Senato, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'articolo 151 del TUEL (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000).

Si rammenta che il testo originario del decreto-legge prevede il differimento al 31 maggio.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2020, si ricorda, altresì, che il termine di approvazione del bilancio di previsione era già stato differito al 31 marzo 2020 con il decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019.

Il comma 2 precisa inoltre, secondo l'integrazione introdotta al Senato, che il differimento al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione è disposto anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del TUEL, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Differimento termini adozione bilanci di esercizio enti settore sanitario (comma 3)

Il comma 3 reca il differimento al 31 maggio 2020 dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019, previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 118/2011 per gli enti del settore sanitario.

Tali termini, si rammenta, sono fissati dal citato articolo 31 del D.Lgs. n. 118/2011 al 30 aprile dell'anno successivo, sia per l'adozione da parte del direttore generale dei bilanci di esercizio degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 (aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale) sia per i bilanci di esercizio delle regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito - qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, la cui adozione spetta al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione.

Di conseguenza, il comma 3 in esame interviene altresì a differire i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 dei suddetti enti ed il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale, fissandoli, rispettivamente al 30 giugno e al 31 luglio 2020, in luogo del 31 maggio e 30 giugno previsti dalla normativa vigente, di cui all'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011.

Differimento del termine per la determinazione delle tariffe della Tari (comi 4-5)

Il comma 4 differisce al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva, attualmente fissato al 30 aprile dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Si rammenta che il citato comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, inserito dall'articolo 57-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale), prevede per l'anno 2020, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che i comuni, in deroga alla normativa vigente, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, anziché collegarlo alla data di deliberazione del bilancio di previsione. La deroga è legata, si ricorda, alla recente emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

Il successivo comma 5 consente ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Tale facoltà è concessa in deroga alle disposizioni vigenti, di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedono l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché l'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le aliquote della TASI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Differimento dei termini di presentazione del DOCUP enti locali (comma 6)

Il comma 6 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno dall'articolo 170, comma 1, del TUEL.

I termini per la deliberazione del Documento unico di programmazione sono stabiliti dall'articolo 170 del TUEL, che ne prevede la presentazione da parte della Giunta al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, entro il 31 luglio di ciascun anno. Entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Si rammenta che il Documento unico di programmazione costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente, ed è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Il documento è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato

n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, che riguarda il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Rinvio dei termini relativi alla procedura di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale enti locali (commi 7-9)

Il comma 7 rinvia al 30 giugno 2020 una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.

In particolare, sono rinviati a tale data i termini per:

- c) la trasmissione della deliberazione dello stato di dissesto al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, di cui all'articolo 246, comma 2, del TUEL.

Si ricorda che lo stato di dissesto finanziario si ha quando l'ente locale non è più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili o non è in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale. In base al citato art. 246, comma 2, la deliberazione dello stato di dissesto deve essere trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione;

- d) la deliberazione relativa alla attivazione delle entrate proprie, prevista dall'articolo 251, comma 1, del TUEL.

Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto;

- e) la presentazione al Ministro dell'interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato da parte dell'ente locale in stato di dissesto, prevista dall'articolo 259, comma 1, del TUEL.

Il citato art. 259, comma 1, dispone che il Consiglio dell'ente locale in stato di dissesto è tenuto a presentare al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione;

- f) la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 261, comma 4, del TUEL, nel caso di parere negativo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali sull'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato presentata dal Consiglio.

Si rammenta che l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato presentata dal Consiglio è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che deve esprimere un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. In caso di esito positivo dell'esame, la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno; in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole;

- g) la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 264, comma 1, del TUEL.

In base alla disposizione citata, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, l'ente deve provvedere entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce;

- h) la deliberazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, i comuni e le province, per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Tale deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. Il citato comma 5 dispone che il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

- i) la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1, 2 e 5, del TUEL.

In particolare, le disposizioni citate prevedono che entro dieci giorni dalla delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 1).

In fase istruttoria, la Commissione può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni (comma 2).

Spetta alla Corte dei conti la delibera sull'approvazione o sul diniego del piano.

Tale delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.

Inoltre:

- il comma 8 prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine, previsto dall'articolo 264, comma 2, del TUEL, per la deliberazione da parte dell'ente dissestato, successivamente all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di eventuali

altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

Ai sensi dell'articolo 264, comma 2, del TUEL, il suddetto termine, che deve essere fissato nel decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non può essere superiore a 120 giorni.

Si segnala, in merito al comma 8, che la relazione illustrativa parla di "differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato". Tuttavia, tale termine è contenuto nel comma 1 e non nel comma 2 dell'articolo 264, che viene qui novellato. Sarebbe opportuno sul punto un chiarimento.

- il comma 9 fissa al 31 dicembre 2020 il termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, di cui all'articolo 243-quinquies, comma 1, del TUEL.

Il citato articolo 243-quinquies del TUEL reca le misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. In particolare, per la gestione finanziaria di tali enti locali, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, il comma 1 prevede che la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno.

Sospensione dei termini per le procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali (comma 10) Il comma 10, modificato al Senato, dispone la sospensione dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 di alcuni termini relativi alle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali sia nelle ipotesi indicate dall'articolo 141 del TUEL53, sia nei casi di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, indicate dall'articolo 143. Per il periodo successivo, fino al 31 dicembre 2020, il comma dispone inoltre un ampliamento dei medesimi termini.

Nella sua formulazione originaria, il comma prevedeva, si rammenta, non una sospensione ma soltanto l'ampliamento dei termini indicati per il periodo fino al 31 agosto 2020.

In particolare, il comma dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini previsti:

- dall'articolo 141, comma 7, del TUEL: la sospensione riguarda la durata massima del periodo in cui, una volta iniziata la procedura di scioglimento ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, sospende i consigli comunali e provinciali e nomina un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. Tale periodo di sospensione, in via ordinaria, non può superare il termine di 90 giorni;
- dall'articolo 143, commi 3, 4 e 12, del TUEL, relativamente ai casi di scioglimento dei consigli per infiltrazioni di tipo mafioso o similare. La sospensione riguarda, in particolare, i termini:
 - per l'invio da parte del prefetto al Ministero dell'interno della relazione che dà conto della sussistenza di elementi di collegamento con la criminalità organizzata anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale (comma 3). Tale termine è fissato dalla normativa vigente in 45 giorni;
 - per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di accertamento di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (comma 4), termine fissato dal TUEL in tre mesi;
 - per la durata massima del periodo in cui il prefetto, quando ricorrono motivi di urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, assicurando la

provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari (comma 12). Tale periodo di sospensione è fissato dal TUEL in un massimo di 60 giorni.

Per il periodo successivo al 31 agosto, dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i termini suddetti vengono inoltre ampliati e fissati come segue:

a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7 (relativo al periodo massimo di sospensione dei consigli disposto dal prefetto in attesa del decreto di scioglimento) viene fissato in 120 giorni, in luogo degli ordinari 90 giorni;

b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3 (per l'invio da parte del prefetto al Ministero dell'interno della relazione che dà conto della sussistenza di elementi di collegamento con la criminalità organizzata) è fissato in 90 giorni, in luogo degli ordinari 45 giorni;

c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4 (per lo scioglimento dei consigli in caso di accertamento di fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso), è fissato in 120 giorni, in luogo degli ordinari tre mesi;

d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12 (di durata massima del periodo di sospensione, disposto dal prefetto, degli organi dalla carica ricoperta, con amministrazione provvisoria dell'ente mediante commissari) è fissato in 90 giorni, in luogo degli ordinari 60 giorni..

Art. 107-bis Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Commento Ufficio Studi Senato

L'articolo 107-bis, introdotto al Senato, consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'unico comma dell'articolo 107-bis, introdotto al Senato, stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (regioni, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 167 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità", una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, (secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011) e non può essere destinata ad altro utilizzo. Si ricorda inoltre che, secondo l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sia al bilancio di previsione finanziario, sia al rendiconto della gestione, sono allegati i prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i cui criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni riferiti agli accantonamenti sono indicati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

Art. 108 Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

..... (omissis)

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Relazione illustrativa

Il **comma 2** prevede che, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento della somma inerente sanzioni al codice della strada sia in via ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti. Si prevede che la misura in parola può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Art. 109 Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Commento Ufficio Studi Senato

L'articolo 109 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia.

Nel corso dell'esame in Senato sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni (v. infra) che ampliano la facoltà di ricorso all'avanzo di amministrazione e la rendono possibile, a determinate condizioni, già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni, province autonome ed enti locali.

Il comma 1 demanda alle regioni e alle province autonome la facoltà di impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle richiamate spese in relazione all'emergenza in corso, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

L'art. 42, comma 6, di detto d.lgs. stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le seguenti finalità, in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La disposizione prevede che tale facoltà possa essere esercitata ferme restando le priorità relative:

i) alla copertura dei debiti fuori bilancio.

L'art.73 del d.lgs. n.118/2011 dispone che il Consiglio regionale riconosce, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società controllate;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

La regione, al fine del conseguente pagamento di detti debiti, può avvalersi di un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

ii) alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 40 ("Equilibrio di bilanci") per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

In Senato sono stati inseriti il comma 1-bis e il comma 1-ter. Il primo consente alle regioni e alle province autonome di poter utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione del 2019 già a partire dall'approvazione da parte della giunta del rendiconto riferito a tale annualità. La disposizione prevede che tale utilizzo preceda sia l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale (invero in alcuni statuti regionali l'organo consigliere è denominato assemblea legislativa) o provinciale, sia il giudizio di parificazione, che è svolto a cura delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (e che si esprime sul disegno di legge che la giunta presenta all'organo consigliere).

Come noto, il rendiconto è il documento contabile, approvato in via definitiva con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, previa approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile (ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.118 del 2011).

Il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni è disciplinato dall'art.1, comma 5, del decreto-legge n.172/2012. La disposizione stabilisce che il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure correttive onde assicurare l'equilibrio del bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

La finalità della disposizione in commento è quella di anticipare l'esercizio della facoltà di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione che scaturisce dall'emergenza epidemiologica in corso.

Ai sensi del comma 1-ter, Regioni ed enti locali (la disposizione si riferisce agli "enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118", v. infra) sono autorizzate, con l'approvazione del

rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, allo svincolo di determinate quote di avanzo di amministrazione vincolato. Si tratta delle quote che ciascuno dei richiamati enti territoriali individua in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

La disposizione, nell'individuare la platea dei soggetti interessati alla disposizione in esame, richiama l'art.2 del D.lgs. n. 118/2011, che a sua volta contempla i seguenti soggetti tenuti all'adozione di sistemi contabili omogenei: i) "Le regioni e gli enti locali di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267" (cioè i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); ii) gli enti strumentali delle medesime amministrazioni; iii) le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del citato d.lgs. n.267/2000 e gli altri organismi strumentali delle citate amministrazioni pubbliche.

I predetti enti sono tenuti ad informare l'amministrazione statale che ha erogato le somme e, successivamente, ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

Dal tenore del comma aggiuntivo nel suo complesso, parrebbe che le risorse oggetto di svincolo siano quelle statali, originariamente vincolate a determinati interventi, che gli enti interessati dalla disposizione non hanno impiegato (sembrerebbe di poter asserire in tutto o anche solo in parte) e non impegneranno poiché gli stessi interventi si sono già conclusi, ovvero "sono già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie" (cioè dei medesimi enti).

Si valuti la possibilità di chiarire, con riferimento agli interventi non ancora conclusi, se la possibilità di autorizzare lo svincolo sia circoscritta al solo caso in cui siano state utilizzate risorse proprie degli enti territoriali (come potrebbe dedursi da un'interpretazione letterale della disposizione) ovvero sia stato utilizzato anche solo un ammontare di risorse erogate dalle amministrazioni statali inferiori a quello trasferito.

Il comma 2, primo periodo, attribuisce anche agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni recate dal TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nello specifico, l'articolo 187, comma 2, del TUEL dispone, in modo per molti aspetti analogo a quanto previsto dall'art. 42, comma 6, del d.lgs. n.118/2011 per le regioni e le province autonome, che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per specifiche finalità, indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari);
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La disposizione prevede che tale facoltà possa essere esercitata per le medesime finalità di finanziamento delle spese correnti dirette a fronteggiare l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative:

- i) alla copertura dei debiti fuori bilancio;

I debiti fuori bilancio rappresentano una deroga al principio, sancito all'art.191 del TUEL, secondo cui gli enti locali possono effettuare spese "solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria". La

disciplina relativa alla copertura dei debiti fuori bilancio è dettata all'art.194 del TUEL, in virtù del quale gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni; c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione delle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

ii) alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli enti locali sono tenuti a rispettare, nel corso della gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Nello specifico, occorre il rispetto dell'art.162, ed in particolare del comma 6, primo periodo, per il quale il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

L'art. 193 del TUEL dispone altresì (al comma 2) che almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente determinate misure per assorbire lo squilibrio.

A tali fini possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, con alcune eccezioni specificamente indicate, e nel caso in cui non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

In Senato è stato aggiunto un ulteriore periodo che autorizza l'utilizzo dell'avanzo libero di cui al precedente periodo, per una percentuale non superiore all'80 per cento, già dal momento in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019. Ciò anche nell'eventualità in cui l'ente locale sia in esercizio provvisorio, a condizione che l'organo di revisione abbia formulato la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto ai sensi del TUEL.

Disposizione per alcuni aspetti analoga è prevista (v. supra) dal comma 1-bis per le regioni e le province autonome.

L'articolo 239, primo comma, lett. d), del TUEL, richiamato nella disposizione in esame, contempla fra le funzioni assegnate all'organo di revisione anche la formulazione di detta relazione entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il comma 2, terzo periodo, consente agli enti locali di utilizzare (anche integralmente) i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Sono escluse dall'applicazione di tale disposizione le sanzioni irrogate per inottemperanza all'ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Ai sensi dell'art. 16 del citato testo unico, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al

costo di costruzione (comma 1), in favore del comune all'atto del rilascio del permesso di costruire (comma 2).

Gli interventi soggetti a permesso di costruire sono elencati dall'articolo 10 del TU: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Il capo II del titolo IV del testo unico disciplina le sanzioni da irrogare per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.

Gli enti locali potranno avvalersi di tale facoltà esclusivamente per l'esercizio finanziario 2020 e nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio.

La disposizione in commento opera una deroga (implicita) dell'art.1, comma 460, della legge di bilancio per il 2017, che individua le destinazioni dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia. Si tratta degli interventi per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento edilizio nei centri storici e nelle periferie degradate, per il riuso, la rigenerazione e la demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, nonché interventi per la tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, e per favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Le disposizioni recate al comma 2 sono in linea con quanto auspicato da ANCI al fine di poter disporre di maggiori risorse per finanziare spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Il Senato ha aggiunto il comma 2-bis. Esso dispone, in deroga alle disposizioni contabili vigenti per le regioni e le province autonome, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, quanto segue:

a) è consentito all'organo esecutivo (cioè alla giunta) di disporre variazioni al bilancio di previsione "in via di urgenza" e sulla base di una specifica motivazione. Tali variazioni dovranno essere ratificate, con legge, a pena di decadenza, entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre (anche se a tale data non sia ancora scaduto il termine dei novanta giorni);

b) l'organo consigliare (cioè il Consiglio regionale o l'assemblea legislativa, a seconda della dizione utilizzata nei vari statuti), nel caso in cui non proceda alla ratifica o la stessa sia parziale, è tenuto ad adottare con legge, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

La disposizione parrebbe imporre all'organo regionale l'approvazione di siffatta legge entro il 31 dicembre anche nel caso in cui la giunta disponga variazioni di bilancio nell'imminenza di tale data.

Si valuti la possibilità di circoscrivere il termine entro cui l'organo esecutivo regionale possa disporre variazioni di bilancio al fine di consentire all'organo consigliare di disporre di un lasso temporale idoneo all'approvazione dei provvedimenti per disciplinare i rapporti sorti sulla base della variazione di bilancio non (o solo in parte) ratificata.

La disposizione in esame opera una deroga al citato decreto legislativo n.118/ 2011 ed in particolare all'articolo 51 che circoscrive le ipotesi in cui è possibile procedere alle variazioni del bilancio di previsione (oltre che del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale).

Il comma 2-bis mira ad attribuire alle regioni una flessibilità, seppur limitata al solo anno 2020, in ordine alla gestione di variazioni di bilancio del tutto analoga a quella che è riconosciuta, in via ordinaria, agli organi esecutivi degli enti locali, nei casi di urgenza e previa motivazione, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e dell'art. 175, comma 4, del TUEL.

Art. 111 Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Commento Ufficio Studi Senato (comma 4bis)

Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato inserito il comma 4-bis. Esso interviene sulla procedura di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali (v. più diffusamente infra), cui gli enti fanno ricorso qualora non sia rispettato l'equilibrio di bilancio, in termini di saldo non negativo tra entrate finali e spese finali (ai sensi dell'art.9 della legge n.243/2012).

La disposizione, nell'individuare la platea dei soggetti interessati alla disposizione in esame, richiama l'art.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Tale ultima disposizione a sua volta individua i seguenti soggetti tenuti all'adozione di sistemi contabili omogenei: i) "Le regioni e gli enti locali di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" (cioè i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); ii) gli enti strumentali delle medesime amministrazioni; iii) le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del citato d.lgs. n.267/2000 e gli altri organismi strumentali delle citate amministrazioni pubbliche.

Occorre rammentare che, ai sensi dell'art.9, comma 3, della cit. legge n.243/2012, i richiamati enti, qualora registrino, in sede di rendiconto di gestione, un valore negativo del saldo tra entrate finali e spese finali, sono tenuti ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.

Nello specifico, la norma dispone che il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio finanziario per un importo superiore rispetto a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Tale evenienza si ha nel caso in cui si determini un

anticipo delle attività previste nel piano di rientro diretto ad assorbire detto indebitamento, riguardante maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro.

In altri termini, nell'evenienza in cui l'ente proceda ad un ripiano del disavanzo superiore rispetto a quello previsto (sulla base del principio delle rate costanti) viene permesso all'ente "virtuoso" di recuperare tale effetto positivo sul piano di rientro già nell'esercizio successivo.

Si segnala che la rubrica (modificata in Senato al fine di sostituire i termini "mutui regionali" con i seguenti: "prestiti concessi alle regioni") non tiene conto di quanto disposto dal comma 4-bis

Art. 112 Sospensione quota capitale mutui enti locali

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a euro 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Commento Ufficio Studi Senato

L'articolo 112 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Il risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

Il comma 1, in particolare, sospende di un anno il pagamento della quota capitale, in scadenza nel 2020 successivamente al 17 marzo (giorno di entrata in vigore del decreto in esame), dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003. Il pagamento è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità del pagamento prestabilita dal contratto o dal provvedimento regolante il mutuo.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 (si veda al riguardo anche la scheda di lettura dell'articolo 111) dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Con successivo decreto del MEF del 5 dicembre 2003 sono state determinate, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al MEF e quelle assegnate alla gestione separata.

Si ricorda che in precedenza una proroga di tali mutui scaduti è stata prevista dal D.L. n. 32 del 2019 (articolo 5-quater), il quale ha stabilito, per lo stesso tipo di mutui, il cui piano di rimborso era scaduto il 31 dicembre 2018, che le somme residue potessero essere erogate anche

successivamente alla scadenza dell'ammortamento, al fine di garantire la realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021.

Riguardo ai mutui in esame, inoltre, la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi 961-964, legge n. 145/2018) ha previsto la possibilità di rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane e trasferiti al MEF, aventi determinate caratteristiche (indicate al comma 962, tra le quali: interessi calcolati sulla base di un tasso fisso, oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui, scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022 e debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro) ai fini della riduzione dell'ammontare di passività a carico degli enti, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Con il decreto 30 agosto 2019 (di natura non regolamentare) del Ministro dell'economia e delle finanze sono stati individuati i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione e sono stati definiti i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni. Dal 25 settembre al 23 ottobre 2019 gli enti locali hanno potuto presentare la richiesta di rinegoziazione dei mutui in esame tramite il portale della Cassa depositi e prestiti.

Il comma 2 destina il risparmio di spesa che si determina dalla suddetta sospensione dei pagamenti al finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

Il comma 3 precisa che la sospensione non riguarda:

- le quote capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti;

Con riferimento alle anticipazioni di liquidità si fa presente che il D.L. n.35 del 2013 (come richiamato nella scheda di lettura dell'articolo 111) prevede, all'articolo 1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. In particolare, il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni relative agli enti locali, alle regioni e province autonome, e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Al riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4 del 2020, ha dichiarato incostituzionali due disposizioni legislative che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità (finalizzate, come detto, ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni) di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione (in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità). Con il successivo D.L. n. 162 del 2019 (art. 39-ter) è stato previsto che il disavanzo conseguente alla sentenza n. 4 del 2020 possa essere oggetto di un ripiano graduale.

- i mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, a favore degli enti locali colpiti da eventi sismici.

Il D.L. n. 123 del 2019 (articolo 8, comma 1) ha previsto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016 che ha interessato il Centro Italia (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del D.L. n. 269 del 2003.

In precedenza la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 729-732) ha previsto per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., incluse quelle il cui pagamento è stato differito in precedenza ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015. La stessa legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 733-738) ha previsto il differimento delle rate in scadenza negli esercizi dal

2018 al 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 2017 e il differimento di un anno delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai comuni colpiti da sisma del 2016 in Centro Italia.

Il comma 4 quantifica in 276,5 milioni euro per l'anno 2020 gli oneri derivanti dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui erogati agli enti locali da Cassa depositi e prestiti S.p.A., prevista dal comma 1. Per la copertura dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 126 (disposizioni finanziarie).

La Relazione tecnica afferma che, per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, la norma determina effetti per 276,5 milioni in relazione ai maggiori interessi passivi e alle quote non versate al bilancio dello Stato. Con riferimento all'indebitamento netto e al fabbisogno la norma determina effetti per 276,5 milioni in relazione a: maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale (3,6 milioni); ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, determinato dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti (272,9 milioni).

Art. 114 Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni di euro ai comuni e per 5 milioni di euro alle province e città metropolitane.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Commento Ufficio Studi Senato

L'articolo 114 istituisce un fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali.

Ai sensi del comma 1, il fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, prevede una dotazione complessiva (di 70 milioni) di cui 65 milioni diretti ai comuni e 5 milioni alle province e città metropolitane.

Tali risorse concorrono al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni.

L'intervento è motivato dal livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali dei medesimi enti.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali, il riparto del fondo fra gli enti beneficiari.

Il provvedimento, che è adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto-legge, tiene conto, ai fini del medesimo riparto, della popolazione residente, nonché del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Agli oneri derivanti dall'articolo in commento, pari a 70 milioni di euro, si provvede mediante l'art.126 (alla cui scheda di lettura del presente dossier si rinvia).

Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo

precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 115 Straordinario polizia locale

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. (245)

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Commento Ufficio Studi Senato

L'articolo 115 opera, per un verso, una deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto. Per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Il comma 1 dispone che, per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal predetto personale non soggiacciono ai limiti del trattamento ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Il citato art. 23, comma 2, stabilisce un tetto, derogato dalla norma in esame, per l'erogazione del salario accessorio destinato ai dipendenti pubblici. Esso prevede che, in attesa della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche,

a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La disposizione si applica:

- i) a beneficio del personale della polizia locale "direttamente impegnato" per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico;
- ii) al solo 2020;
- iii) limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso. Nello specifico, mentre nel testo originario del decreto-legge il riferimento è alle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'art.3, comma 1, del decreto-legge n.6 del 2020, "con DPCM 9 marzo 2020"⁶⁴, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione il Senato ha sostituito tale ultimo riferimento con quello al decreto-legge n.19 del 2020⁶⁵ (che del resto non poteva essere presente nel testo originario del decreto-legge, poiché il DL n.19 è ad esso successivo);
- iv) nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 2 istituisce il richiamato fondo diretto a contribuire all'erogazione dei compensi per le richiamate maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale.

Il fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 10 milioni di euro, il cui riparto è effettuato con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Tale provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legge in esame. In sede di riparto, si tiene conto di due criteri: la popolazione residente e il numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

La rubrica dell'articolo ("Straordinario polizia locale") parrebbe non tener conto che il comma 2 destina risorse anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

La copertura degli oneri per l'attuazione dell'articolo in commento, pari a 10 milioni di euro, è assicurata, ai sensi del comma 3, dall'articolo 126

